



# COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/29-fax 0818191269

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211

## **SETTORE IV**

(Lavori Pubblici, Gestione del Territorio)

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI - CIG Z21230A407**

## CAPO I

### OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

#### ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'effettuazione di alcuni servizi cimiteriali, comprendente **inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia resti mortali, la pulizia, la manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici delle lampade votive**, nonché qualsiasi altra operazione connessa al normale svolgimento di dette operazioni. Il servizio comprende anche la chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari, fatta eccezione della copertura delle fosse nei rispettivi campi di inumazione. Il materiale necessario a tali operazioni sarà a carico della ditta aggiudicataria. Rimane a carico di questo Ente lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali attività, nonché dei rifiuti ordinari.

Tali operazioni sono riferite ad attività da svolgersi esclusivamente all'interno del Cimitero Comunale di Villaricca (Na).

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di Appalto avrà la durata di anni uno e comunque fino a nuovo affidamento a far data dal verbale di consegna del servizio risultante da un verbale redatto e sottoscritto dal rappresentante del Comune di Villaricca (NA) e da un responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa Appaltatrice è comunque tenuta ad assicurare il servizio eventualmente anche oltre il termine di scadenza del contratto, se sono in corso procedure per nuovo affidamento, alle stesse condizioni contrattuali dell'Appalto scaduto.

#### ART.3 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE.

Non sono ammessi subappalti e altresì vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

#### ART.4 – IMPORTO DELL' APPALTO

L'importo complessivo d'appalto posto a base di gara è stabilito in euro 38.400,00 di cui € 37.800,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad euro 8.448,00, per un totale compreso di IVA pari ad € 46.848,00, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

Il suddetto corrispettivo comprende sia le prestazioni di manodopera, sia la fornitura dei mezzi e dei materiali occorrenti all'espletamento dei servizi descritti nel presente disciplinare, ivi compresi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al D.M. n.81/2008.

L'ammontare dell'appalto s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, non essendo ammessa la revisione del prezzo.

Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'I.V.A.

## **ART.5- CORRISPETTIVO PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ**

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi comprensivo di oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto.

Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato mensilmente, previa contabilizzazione e verifica delle attività svolte dall'impresa nel mese di riferimento, e sarà corrisposto all'Appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura fiscale, debitamente pervenuta e protocollata dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Villaricca.

Il pagamento delle prestazioni mensili, relativamente al servizio effettuato nel periodo di riferimento delle fatture sarà pagato, a condizione che l'Impresa aggiudicataria risulti regolare con il DURC, ai sensi dell'articolo 5 - comma 2 – della Legge 5 gennaio 1994, n. 82, attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti.

Il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all'accertamento e all'attestazione del Dirigente e/o Responsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.

## **ART. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dei servizi cimiteriali da prestare presso il Cimitero di Villaricca avverrà secondo "il criterio del prezzo più basso", rispetto a quello posto a base di gara. Si procederà all'applicazione dell'art. 97 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017, per l'individuazione delle offerte anormalmente basse. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dall'Ente.

## **ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'Impresa, indicando in cifre ed in lettere il ribasso unico percentuale da applicare sull'importo posto a base d'asta (euro 37.800,00), completo dell'importo contrattuale offerto espresso sia in cifre che in lettere. ***Nell'istanza di offerta, oltre al ribasso praticato, dovrà essere indicato il costo della sicurezza interna all'impresa partecipante.*** Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato tenuto conto di tutte le attività previste nel presente capitolato e mantenuto invariato per l'intera durata dell'affidamento. In caso di difformità tra l'indicazione del ribasso in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento, pertanto tali verranno definitivamente escluse dalla gara. L'offerta economica dovrà essere chiusa in busta sigillata e separata dalla rimanente documentazione.

## **ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di € 768,00 pari al 2% dell'importo di € 38.400,00. Detta garanzia provvisoria potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo n. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo n. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998; tale fideiussione essere conforme allo schema 1.1 approvato con Decreto Ministeriale n. 123/2004 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, alla eccezione di cui all'articolo n. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di cauzione resa mediante fideiussione la firma del fideiussore deve, a pena di esclusione, essere autenticata dal notaio, che attesti che il legale rappresentante dell' Istituto di Credito o della Compagnia di Assicurazione ha il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

La garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e su richiesta della Stazione Appaltante.

Gli importi della garanzia provvisoria potranno essere ridotti del 50% per Concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001/2000 oppure ISO 9001/2008, di cui all'articolo n. 2, lettera q), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/ 2000, in corso di validità.

Per quanto riguarda le Associazioni Temporanee di Imprese (orizzontali o verticali) per il riconoscimento del suddetto beneficio si rimanda alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n.44/2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 245/2000.

Alla fideiussione, va allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'Appalto, la cauzione definitiva.

#### **ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla formulazione di apposita cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione, incrementabile in funzione dell'offerta, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017, da costituirsi con le stesse modalità previste per la formulazione della cauzione provvisoria: La polizza fideiussoria o bancaria, dovrà garantire l'Ente da tutti i danni relativi a rischi inerenti la gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto. L'importo della garanzia è ridotto del 50% qualora gli operatori economici siano in possesso della certificazione del sistema di qualità;

#### **ART.10 – ATTO DI SOTTOMISSIONE**

L'Impresa concessionaria dichiara di assoggettarsi al rispetto di tutte le norme e disposizioni dei Regolamenti comunali (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20 aprile 2010), delle ordinanze sindacali e di Legge in materia, come pure all'osservanza dei provvedimenti delle superiori competenti Autorità, sotto comminazione, nei casi più gravi, della revoca della concessione.

La ditta si impegna altresì ad uniformarsi a tutte le variazioni al servizio che, a seguito di particolari disposizioni di legge, dovessero eventualmente essere imposte dal Comune e/o da altri Enti.

Ogni spesa di qualsiasi natura derivante dalle violazioni di cui ai precedenti due commi, ancorché richiesta al Comune o dallo stesso sopportata, dovrà rimanere interamente a carico dell'impresa concessionaria.

#### **ART.11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

## CAPO II DISCIPLINA DEL SERVIZIO

### **ART.12 – ORARIO DI SERVIZIO**

La Ditta aggiudicataria interverrà in tempo utile, e comunque con ampio anticipo, nel caso di funerali riguardanti operazioni di tumulazione e di inumazione. Per quanto riguarda operazioni di estumulazione, esumazione, relative a scadenza delle concessioni, con eventuale successiva tumulazione in ossario o successiva inumazione per salma non mineralizzata o deposito in ossario comune o altra operazione, sarà programmato tra l'Ente e la ditta il calendario delle operazioni da effettuare. L'eventuale impossibilità alla tumulazione o inumazione dovrà essere immediatamente comunicata e concordata con l'ufficio comunale responsabile del servizio.

### **ART.13 – OSSERVANZA DI NORME**

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge, in particolare al DPR 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria Delibera di C.C. n. 13 del 20 aprile 2010" Deve altresì osservare le integrazioni introdotte con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2011 e n. 27 del 10/08/2016 - regolamentari vigenti, nonché al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria dell'Ente.

### **ART.14 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il personale addetto al servizio dovrà conoscere ed osservare le disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale in relazione ai servizi cimiteriali. In caso di violazione a quanto contenuto in disposizione di legge o ad ordinanze sindacali, il personale addetto al cimitero è tenuto ad effettuare segnalazione al responsabile del Servizio Cimiteriale. Il personale addetto dovrà provvedere alle operazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato. La provvista, il reperimento e la manutenzione di tutti i materiali, mezzi ed attrezzature necessari allo svolgimento delle mansioni richieste saranno a totale carico della ditta appaltatrice. Al di fuori delle operazioni di tumulazioni ed inumazioni relative a funerali le altre operazioni (estumulazioni, esumazioni ecc), preventivamente concordate con l'ufficio comunale competente, dovranno avvenire a cimitero chiuso alla presenza, eventuale, di parenti. In tutti i casi le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme in materia igienico sanitaria e della tutela dell'incolumità delle persone presenti nei cimiteri. Le tumulazioni e le inumazioni dovranno essere eseguite giornalmente sia nel turno del mattino che in quello del pomeriggio, a seconda delle esigenze, giorni festivi compresi. Eventuali deroghe dovranno essere concordate e comunicate al Responsabile Ufficio cimiteriale.

Restano a carico della ditta appaltatrice, il vestiario per i propri operatori.

### **ART.15 – DESCRIZIONE DEI LAVORI**

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e, per nessuna ragione, potranno essere separati od abbandonati dall'appaltatore in regime di esclusività.

A tal fine il Comune garantisce il regolare pagamento di quanto di spettanza della ditta aggiudicataria dell'appalto.

I lavori dovranno essere eseguiti "a regola d'arte" secondo le voci sotto riportate:

#### **Inumazioni ed esumazioni:**

L'appaltatore si impegna a realizzare, con le modalità di legge e le dovute condizioni di igiene e di rispetto dei luoghi e delle circostanze, l'insieme delle inumazioni ed esumazioni nei campi di inumazione, con operazioni di scavo eseguite sia a mano sia, ove possibile, con idoneo mezzo meccanico, prestando in questo caso accurata attenzione nell'evitare il danneggiamento della pavimentazione dei vialetti, delle lapidi e di altri manufatti esistenti, intendendosi in ogni caso a

carico dell'impresa appaltatrice l'onere per il ripristino a regola d'arte dei danni causati durante le predette operazioni.

Il tutto eseguito secondo le prescrizioni e le modalità di cui al Capo XIV ed al Capo XVII del DPR 10.09.1990 n. 285 e dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria ovvero norme di legge in materia. Resta inteso che, le operazioni anzidette, si svolgeranno sotto la diretta responsabilità della ditta appaltatrice la quale si farà carico degli eventuali adempimenti ex lege 81/08 e s.m.i.

#### **Tumulazioni–estumulazioni–traslazioni:**

L'appaltatore si impegna a realizzare, con le modalità di legge e le dovute condizioni di igiene e di rispetto dei luoghi e delle circostanze, l'insieme delle tumulazioni, estumulazioni, traslazioni e raccolta resti sia a seguito della vendita di loculi ed ossari nuovi sia per il recupero di quelli esistenti; in questa attività sono altresì compresi anche la costruzione e la demolizione delle tamponature in mattoni dei loculi ed ossari, la formazione dell'intonaco di finitura in malta bastarda, la predisposizione di ponteggi provvisori occorrenti. Saranno a totale carico della ditta appaltatrice la fornitura dei materiali occorrenti a detta attività quali mattoni, sabbia, cemento, calce ecc. nonché la fornitura degli utensili e mezzi d'opera occorrenti. L'appaltatore avrà l'obbligo di tenersi in contatto tutti i giorni con l'ufficio preposto per la programmazione dei funerali da esperire. Il servizio sarà garantito anche in caso di possibili contemporanei funerali e nei giorni festivi.

Nel caso di rottura di casse nei loculi per tumulazione, conseguentemente ad esplosioni da gas putrefatti, l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante il lavaggio con soluzioni disinfettanti. Nel caso di rottura di casse in cappelle, sepolcreti e tombe private, le spese di pulizia e di disinfestazione sono a carico dei relativi concessionari, l'intervento comunque in questo caso, della ditta appaltatrice potrà avvenire solo ed esclusivamente, a seguito di ordinanza sindacale nei confronti del privato e di constatata inadempienza dello stesso, nel caso specifico le spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

Qualora si determinino situazioni di somma urgenza ed il privato opportunamente contattato, non provveda nelle dodici ore successive dall'avviso, ad eseguire il necessario intervento di bonifica, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio competente potrà essere disposta seduta stante l'operazione di bonifica con spese poste a carico dell'inadempiente. Il tutto eseguito secondo le prescrizioni e le modalità di cui al Capo XV ed al Capo XVII del DPR 10.09.1990 n. 285 e dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria dell'Ente;

#### **Raccolta e trasporto in appositi contenitori dei rifiuti cimiteriali.**

L'aggiudicatario dovrà effettuare il servizio di raccolta e trasporto in appositi contenitori all'interno del cimitero comunale di tutti i rifiuti cimiteriali manlevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito. In particolare:

- dovrà provvedere alla raccolta e trasporto negli appositi contenitori posti all'interno del cimitero i rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione quali: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti ecc, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse es. zinco- piombo.

#### **ART.16 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

I servizi dovranno essere gestiti mediante l'organizzazione del proprio personale e coi mezzi forniti direttamente dalla ditta aggiudicataria per le operazioni cimiteriali da effettuare nel Cimitero Comunale.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'.**

L'appaltatore è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale. L'appaltatore manleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone arrecati durante l'attività svolta con il presente capitolato. Eventuali spese legali dovute alla chiamata in giudizio del Comune saranno poste a totale carico dell'impresa appaltatrice. La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere. La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite, compreso le eventuali spese legali derivanti dalla chiamata in causa del Comune di Villaricca.

*E' richiesta comunque la stipulazione da parte dell'Impresa aggiudicataria di una polizza assicurativa relativa ai rischi di "Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera" per la copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, con primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, e una validità pari alla durata del presente contratto. Copia conforme all'originale di tale polizza dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.*

Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente appaltante e dei propri dipendenti.

Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice.

L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e al ripristino delle parti e/o degli oggetti danneggiati.

#### **ART.18 – DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI.**

L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad essa non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento del servizio.

Malgrado la segnalazione fatta, l'appaltatore deve, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che le competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare decorso.

#### **ART. 19 – ESECUZIONE CONTROLLO LAVORI.**

L'appaltatore dovrà usare materiali propri ed eseguire le operazioni a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni impartite dall'ufficio cimiteriale e la normativa in vigore. Controlli sull'esatta esecuzione delle operazioni effettuate saranno svolte da personale comunale.

#### **ART. 20 – MATERIALI E ATTREZZI.**

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti i materiali e mezzi connessi con l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore é responsabile della custodia dei macchinari, materiali ed attrezzature di cui ai precedenti commi, per il periodo di utilizzo degli stessi, nonché dei danni causati dall'utilizzo degli stessi al Comune o a terzi, in conseguenza del servizio conferito.

Il personale dipendente è obbligato a servirsi di mezzi conformi alle norme in vigore, anche ai fini del D. Lgs. 81/2008 . L'appaltatore specificatamente manleva il comune da ogni responsabilità in caso di infortuni al personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di cui al presente capitolato.

#### **ART. 21 – LOCALI ASSEGNATI ALL'IMPRESA**

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa aggiudicataria presso il cimitero comunale, idoneo locale già esistente destinato a deposito di materiali, attrezzature, ricambi, prodotti, ecc., riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso, di mantenimento e di consistenza degli stessi. L'Impresa è comunque responsabile del locale assegnatogli, per cui l'Amministrazione non risponde di eventuali danni o furti alle attrezzature e/o materiale depositato.

#### **ART.22 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI.**

L'appalto del servizio dovrà essere svolto con il personale idoneo a garantire il perfetto adempimento del servizio. Mancanze in ordine alla perfetta esecuzione dei funerali , ovvero il non rispetto delle clausole contrattuali, compreso il non rispetto del presente capitolato di appalto previa contestazione scritta della stazione appaltante, comporteranno la risoluzione del contratto senza pregiudizio al risarcimento dei danni patiti dalla Amm.ne comunale.

Nel caso in cui a seguito di ordine ovvero contestazione andata senza effetto secondo il disposto di cui all'articolo successivo, trascorsi 7gg. dalla segnalazione dell'inadempimento contrattuale , la stazione appaltante provvederà all'incasso della cauzione accesa che, dovrà essere opportunamente reintegrata dalla ditta appaltatrice del servizio;

#### **ART.23 – VIGILANZA E CONTROLLO.**

L'Appaltatore vigila sulla perfetta funzionalità del cimitero comunale, segnala all'Amministrazione ogni irregolarità che può compromettere la pubblica incolumità. L'Ufficio competente e l'Ufficio di Polizia Municipale potranno in qualsiasi momento intervenire ai fini di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà formalmente contestato all'appaltatore dal responsabile del Settore dell'Ente anche tramite messaggio fax ed entro 3 giorni dall'avvenuta notifica l'appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni.

La Ditta si impegna a porre a tutti gli accessi dei cimiteri appositi cartelli chiaramente leggibili con indicazione dell'esatta denominazione della medesima ditta, la sua ragione sociale, la sede legale, la data di inizio e fine del contratto, il nominativo del responsabile del servizio e i recapiti telefonici.

#### **ART.24 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.**

La Ditta garantirà un servizio di pronto intervento attivabile, anche nei giorni festivi, dietro richiesta degli uffici comunali preposti alla gestione dei cimiteri e dei servizi connessi.

#### **ART.25 – PENALITA'.**

In caso di inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali inadempienze in merito a comprovati ritardi nelle operazioni di tumulazione, inumazione , funerali ecc. la sanzione è di € 500,00 ( dicasi cinquecento/00 euro).



Per le infrazioni più gravi, quali il ritardo od il rifiuto di presentarsi per comunicazioni od ordini, ove non si ravvisi la grave inadempienza che abbia come conseguenza la risoluzione contrattuale, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dal Responsabile del Settore, previa formale contestazione degli addebiti. Rifusione delle spese, eventuale risarcimento danno e penale verranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile mensile. In caso di ritardi od inadempienza nell'esecuzione degli interventi, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della cauzione definitiva.

In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Responsabile del Settore procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando all'Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere o per inviare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sul pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dal Responsabile del Settore, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **ART.26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere in atto, per tutta la durata del servizio, adeguate polizze di assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del comune o in solido con il comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del comune stesso.

#### **ART.27 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile verso il Comune del servizio appaltato, che viene svolto con l'impiego dei capitali, dei mezzi e del personale ed è a completo rischio dell'impresa.

#### **ART.28 – INFORTUNI E DANNI.**

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di regresso nei confronti del Comune concedente, che è manlevato dai relativi oneri.

#### **ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora si verificano uno o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione di cui all'articolo 10, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli. Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

### **ART. 30 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'APPALTATORE**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni richieste nel presente capitolato, il responsabile del Settore potrà incaricare altra ditta, previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi sostenuti oltre agli eventuali danni arrecati al Comune. E' possibile ricorrere all'affidamento del servizio in danno all'Appaltatore, prevista al precedente comma, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

### **ART.31 – CONTROVERSIE TRA APPALTATORE ED UTENTI.**

Contro l'operato dei dipendenti dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al Responsabile del Settore, il quale decide secondo equità. La decisione di cui sopra sarà accettata dall'impresa, la quale rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso che il giudizio del Responsabile del Settore non venisse accettato dal privato utente. Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, verrà deferita all'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

### **Art.32 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.**

In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto in forma pubblica amministrativa, presentando la documentazione richiesta dal Servizio Contratti.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento in danno di cui all'art. 31, le cui spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio, esclusa I.V.A., con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

### **ART. 33 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandati o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica per le forniture la disciplina prevista dall'art. 10, commi 8 e 9, del D.Lgs. 358/92.

### **ART. 34 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE**

L'Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Villaricca, presso: Comune di Villaricca – Ufficio Cimitero.

Le richieste per gli interventi possono essere inoltrate anche tramite PEC o fax, mentre le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per il tramite del messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART. 35 - CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere fra il Comune e l'Appaltatore in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Napoli.

### **ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Villaricca esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Villaricca.

### **ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI**

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le norme stabilite dal Capitolato per le forniture di beni e servizi eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. del 28 ottobre 1985, in quanto compatibili.

### **Art.38– RISCATTO DEL SERVIZIO.**

Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di due mesi, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

Il Responsabile del Settore  
F.to dott. Antonio Palumbo